



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Ord. n. 109

del 16 marzo 2020

Prot. Gen. n. 24769

Oggetto: misure di prevenzione e controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da Corona virus (COVID-19) sul territorio locale. **Provvedimento di chiusura dell'area denominata Marina (comprensiva di piazza Betlemme), dell'isolotto del Pirgo (compreso viale di accesso), di tutti gli accessi a mare presenti nel tratto ricompreso tra viale Garibaldi e lungomare Thaon de Revel e dell'area denominata "Piccolo Paradiso" (con accesso da via A. Bandiera), ai fini della prevenzione dell'assembramento.**

IL SINDACO

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Visto il DPCM dell'08.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522), pubblicato sulla GU Serie Gen. n. 59 dell'08.03.2020;

RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Regione Lazio, adottate in data 08 e 10.03.2020, con cui è stata disposta la chiusura delle palestre, delle piscine, dei centri benessere, dei centri estetici e dei centri tatuaggi;

CONSIDERATO che la *ratio* che ispira gran parte delle previsioni del citato DPCM 8 marzo 2020 in conformità a quanto raccomandata dall'OMS è quella di assicurare il rispetto dei rapporti interpersonali esterni all'ambito familiare tramite la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt, quale condizione minima inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VISTO che molte persone, nonostante l'emergenza in atto, fanno passeggiate con il cane, attività tipo footing, escono in bicicletta, vanno a prendere il sole, o semplicemente fanno una camminata per godersi il panorama, creando occasioni di aggregazione tra persone, e che tali comportamenti risultano pericolosi per la propagazione e diffusione del Coronavirus, non sempre rispettando la distanza minima di sicurezza di un metro tra le persone;

RAVVISATA l'impossibilità di far rispettare la misura della distanza minima tra le persone, vista l'enorme area della Marina e del lungomare da presidiare con la cronica carenza di personale della Polizia Locale, già impegnato nei controlli delle aree più popolate e nel controllo di strade, piazze, aree pubbliche ed esercizi commerciali della città di Civitavecchia, con conseguenti possibili violazioni delle misure previste dalle autorità nazionali in termini di rischio di diffusione del contagio da soggetti asintomatici;

RITENUTO necessario determinare la chiusura di tutte le aree indicate in oggetto, sino alla data del **03.04.2020**, stante l'impossibilità di garantire, per quanto sopra esplicitato, la distanza tra le persone di almeno un metro con conseguente violazione delle misure previste dalle autorità nazionali circa le distanze interpersonali;

VISTI:

- lo Statuto;
- l'art 50 TUEL;
- l'art 54 del T.U.E.L. che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- 1. la chiusura di tutta dell'area denominata Marina (comprensiva di piazza Betlemme), dell'isolotto del Pirgo (compreso viale di accesso), di tutti gli accessi a mare presenti nel tratto ricompreso tra viale Garibaldi e lungomare Thaon de Revel e dell'area denominata "Piccolo Paradiso" (con accesso da via A. Bandiera), fino al giorno 3 aprile 2020 (compreso), stante l'impossibilità di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone;**
2. alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio locale di controllare il rispetto della presente ordinanza;
3. la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data dell'adozione e fino al giorno **3 aprile 2020 (compreso)**;
4. sono da intendersi temporaneamente sospese le disposizioni contenute in precedenti Ordinanze che disciplinano in contrasto con il contenuto della presente;

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in termini di estensione di area interessata, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

DISPONE LA TRASMISSIONE

al Prefetto ed al locale Commissariato di P.S;
alla Polizia Locale;
alla Direzione Protezione Civile;
al Servizio 6 - Ufficio Commercio;
al Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali
alla Soc. C.S.P. s.r.l.
alla Azienda ASL RM 4;
alla Azienda Ospedaliera di Civitavecchia;
alle Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali;
all'Ufficio stampa del Sindaco/Portavoce per la dovuta informazione alla popolazione attraverso i mass-media, gli organi di stampa e i blog locali;
al Commissariato della Polizia di Stato, al Reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, al Commissariato della Polizia di Frontiera, alla Compagnia della Arma dei Carabinieri, alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza, alla Sezione della Polizia ferroviaria, alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia, alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, nonché alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza;

RENDE NOTO CHE:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro;
2. la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;
3. Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è: Primo Dirigente Dott. Ivano BERTI, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;
4. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
5. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

II SINDACO
Avv. Ernesto TEDESCO

ERNESTO
TEDESCO

Firmato digitalmente da
ERNESTO TEDESCO
Data: 2020.03.16 10:40:26
+01'00'